

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Avv. Leonardo Masi

partner Studio Legale Giovannelli & Associati

Firenze – Prato – Milano

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Lo strumento societario è stato pensato essenzialmente per lo svolgimento dell'attività di impresa e non per l'esercizio delle professioni intellettuali, che nel libro V del codice civile ricevono infatti in un autonomo titolo (il III) e un'apposita regolamentazione

L'utilizzo dello strumento societario quale modulo organizzativo per lo svolgimento dell'attività professionale genera molteplici interrogativi in sede di interpretazione sistematica, anche per quanto attiene alla responsabilità civile del professionista

3 QUESTIONI APERTE

1 - In caso di danno arrecato al cliente risponde la società o il professionista socio che ha eseguito la prestazione ?

2 – Se si conclude che la responsabilità è della società, tale responsabilità assorbe ed esaurisce quella del professionista socio, rendendolo immune da residue forme di aggressione o sono possibili azioni verso il professionista socio da parte della società, del cliente, degli altri soci, o di ulteriori terzi ?

3 - Quale impatto ha in tema di responsabilità professionale la scelta del tipo societario ?

E' RESPONSABILE LA SOCIETA' O IL SOCIO PROFESSIONISTA ?

- La responsabilità professionale è un'ipotesi di responsabilità contrattuale, segnatamente da inadempimento del contratto d'opera (artt. 2230 c.c., 1218 c.c.)
- Sia in sede legislativa (art. 10, c. 4, lett. c), L. 183/2011), che regolamentare (art. 4, c. 1, lett. a) e b), DM 34/2013), si afferma testualmente che l'incarico è conferito “*alla società*”, che quindi è la parte contrattuale
- Il contratto è tuttavia eseguito **obbligatoriamente** dal professionista (art. 10, c. 4, lett. a), L. 183/2011) in ossequio al principio della personalità della prestazione (art. 2232 c.c.)

TESI PREFERIBILE

- Trattandosi di responsabilità contrattuale da inadempimento, sembra preferibile che la responsabilità sia in prima battuta della società, quale parte del contratto d'opera
- La società esegue il contratto *attraverso* il professionista socio
- Rapporto analogo a quello tra professionista individuale e sostituti o ausiliari che eseguono il contratto (art. 2232 c.c.)
- La società designa il professionista socio, ove non vi provveda il cliente (art. 10, c. 4, lett. c), L. 183/2011)
- La società ha l'onere di dare esecuzione al contratto, anche se il professionista socio recede o viene escluso dalla società
- Principi di diritto societario: il socio assume obblighi verso la società, non verso terzi

IL PROFESSIONISTA E' IN SALVO ? ASSOLUTAMENTE NO !

- *Azione di rivalsa della società che ha risarcito il danno a terzi verso il professionista inadempiente*

E' principio generale dell'ordinamento quello per cui chi è chiamato a risarcire un danno cagionato dalla condotta altrui ha azione di rivalsa verso il danneggiato (es. Cass. 19283/2010 sui pacchetti turistici, Cass. 24802/2008 per il datore di lavoro e più in generale l'art. 2049 c.c.)

Possibili soluzioni: occorre regolare questo aspetto nei patti parasociali e/o in un disciplinare generale tra società e socio circa l'esecuzione degli incarichi e/o nel disciplinare speciale relativo al singolo incarico

AZIONE DIRETTA DEL CLIENTE ?

Il cliente ha azione diretta verso il professionista socio ?

- L'istituto, di elaborazione giurisprudenziale della “*responsabilità da contatto sociale*” a tutela di valori costituzionalmente garantiti (cd. Obbligo di protezione)
- Cass. 9085/2006: è una forma di responsabilità di natura contrattuale (prescrizione decennale, agevolazioni in termini di ripartizione dell'onere della prova a favore del danneggiato)
- Vari esempi: responsabilità medica, responsabilità degli insegnanti
- Per le S.T.P. è configurabile ? Il problema della rilevanza costituzione degli interessi protetti
- In ogni caso: responsabilità extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.* (NB. Il terzo danneggiato ha azione diretta verso gli amministratori della società: art. 2476, IV comma, c.c. per le Srl, art. 2395 c.c per le Spa)

FUOCO AMICO ?

Il professionista socio inadempiente / danneggiante può subire l'azione risarcitoria degli altri soci ?

- In linea generale sì. Si pensi ai soci per finalità di investimento, che appunto vedrebbero pregiudicato il valore della partecipazione ove la società fosse chiamata a rispondere di un danno a terzi. Ma anche agli altri soci professionisti
- In concreto: se la compagnia di assicurazione risarcisce il terzo o se la società si rivale sul professionista socio, la società non ha pregiudizio e quindi, di conseguenza, neppure la partecipazione del socio subisce una perdita di valore

QUALE TIPO SOCIETARIO ?

- Una volta stabilito che la società è responsabile, la scelta del tipo societario è fondamentale
- In caso di società di persone, dell'obbligazione risarcitoria risponderà la società, ma anche i soci illimitatamente responsabili
- In caso di società di capitali, risponderà solo la società con il proprio patrimonio

AZIONE DI ULTERIORI TERZI ?

- La risposta è affermativa per quelle ipotesi in cui l'attività del professionista è rivolta ad una platea più o meno differenziata di utenti. Gli esempi più frequenti sono quelli delle attestazioni dei piani concordatari (161, c. 3, LF), degli accordi di ristrutturazione (182-bis, c. 1, LF) e dei piani di risanamento (67, c. 3, lett. d), LF). E' discutibile se l'azione dei terzi (soprattutto i creditori) sia di natura contrattuale o extracontrattuale.

CONCLUSIONI

- Lo strumento societario non esclude il rischio di aggressione per il professionista socio
- Oltre alla polizza che la società obbligatoriamente deve stipulare (art. 10, c. 4, lett. c-bis), L. 183/2011), è forse necessario attivare anche una polizza individuale per i professionisti soci

Grazie per l'attenzione